

All. "N" pP  
n. 2369ab  
RACC.



## Fondazione SERICS - Security and Rights in CyberSpace

### Statuto

#### Sezione I - Disposizioni generali

##### Art. 1. Denominazione, sede e natura giuridica

1. La Fondazione SERICS - Security and Rights in CyberSpace, nel seguito per brevità anche indicata come "Fondazione SERICS", "Ente SERICS" o "SERICS", è una fondazione costituita nel rispetto dei principi e secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Cod. civ. e leggi collegate, per realizzare alcuni interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e innovative strategie di ricerca nel settore del CyberSpace. A tal fine, non ha scopo di lucro e opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nel presente statuto e negli ulteriori atti dallo stesso discendenti.

2. La Fondazione ha sede in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II, n. 132.

Il Consiglio di Amministrazione potrà promuovere, istituire o sopprimere sedi secondarie e uffici, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

3. "SERICS" potrà essere la denominazione che la Fondazione utilizzerà per identificarsi all'esterno con i soggetti terzi.

##### Art. 2. Missione e finalità

1. La Fondazione ha come scopo principale la ricerca scientifica e tecnologica e, in tale prospettiva, è costituita per essere il soggetto attuatore del Partenariato esteso "SERICS - Security and Rights in CyberSpace" (d'ora in poi, Partenariato esteso) nell'ambito dell'Avviso Pubblico "per la presen-

tazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Avviso nr. 341 del 15.3.2022 (d'ora in poi Avviso Pubblico).

2. La Fondazione si propone, in particolare ai sensi degli artt. 1 e 4 dell'Avviso Pubblico, di:

a. curare le attività di avvio, attuazione e implementazione del Partenariato esteso;

b. svolgere le attività di gestione e di coordinamento del Partenariato esteso, ricevere le tranche di agevolazioni concesse, verificare e trasmettere al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro affiliati;

c. garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività anche mediante l'insegnamento, la pubblicazione e il trasferimento di conoscenze.

3. La Fondazione, nel conseguimento dello scopo e nello svolgimento delle sue attività, agisce nel rispetto dei limiti funzionali connessi alla sua natura di soggetto attuatore (Hub) per la realizzazione del Programma esteso, verificando altresì il rispetto da parte dei soggetti "Spoke" delle regole dettate dal medesimo Avviso.

4. In particolare, le attività di pertinenza della Fondazione, funzionali alle finalità perseguite, sono quelle dirette alla:

a. promozione e realizzazione di attività di ricerca e sviluppo strumentali alla realizzazione del Partenariato esteso;

b. concentrazione strutturale di ricerche strategiche attraverso la coopera-



zione delle istituzioni della ricerca e partner pubblici e privati;

c. realizzazione di un efficiente coordinamento, verifica - anche scientifica - e monitoraggio delle attività progettuali e del piano degli investimenti finanziati;

d. rendicontazione scientifica ed economica delle attività del progetto all'Ente finanziatore.

5. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche oltre la durata del Partenariato esteso, la Fondazione svolge attività finalizzate:

a. alla promozione di iniziative culturali, della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico sia nella prospettiva dell'avanzamento della conoscenza, sia del servizio alla società;

b. alla promozione di iniziative innovative per il sapere, attente anche agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa;

c. al trasferimento dei risultati della ricerca.

Nell'organizzazione e svolgimento di tali attività la Fondazione opererà perseguendo obiettivi di originalità degli interventi programmati e di complementarità rispetto all'organizzazione delle attività scientifiche proprie delle istituzioni universitarie.

6. Al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare agli scopi di cui sopra, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali o accessorie.

7. La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare, su mandato dei propri membri e in posizione di complementarità rispetto alle iniziative di ricerca degli atenei membri, a progetti

internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee. Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali dei singoli membri.

8. La Fondazione, per lo svolgimento dei propri scopi, conclude e stipula accordi, convenzioni e/o contratti con soggetti pubblici e/o privati e inoltre costituisce e/o partecipa a consorzi, società e altri soggetti pubblici e/o privati aventi personalità giuridica, purché non in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima. A tal fine la Fondazione adotterà propri regolamenti in materia.

9. In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

10. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro (nei limiti di cui al presente statuto e alla legge):

- a. elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
- b. partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
- c. collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative e i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- d. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di



terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;

e. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

f. svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;

g. nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

11. Per tutta la durata del Partenariato esteso, eventuali finanziamenti pubblici ottenuti nel perseguimento delle finalità della Fondazione non potranno essere posti a copertura degli interventi previsti dal Programma di ricerca e innovazione finanziato.

### **Art. 3. Durata**

1. La durata della Fondazione è illimitata.

### **Sezione II - Membri della Fondazione - Acquisto e perdita della qualifica**

#### **Art. 4. Tipologie**

1. Possono essere Membri della Fondazione le Università statali e non statali, gli Enti pubblici di ricerca, gli Enti pubblici territoriali, gli altri soggetti pubblici o privati che svolgono, anche se non esclusivamente, o promuovono attività di ricerca e innovazione in ambiti di interesse della Fondazione.

Essi si distinguono in:

a. Fondatori;

b. Partecipanti.

2. I Membri della Fondazione, conformemente agli impegni assunti già nell'ambito del Progetto ammesso al finanziamento o al momento della partecipazione, mettono a disposizione della stessa le conoscenze, le esperienze e le capacità professionali, le attività e le risorse necessarie per il migliore perseguimento delle finalità statutarie.

3. La maggioranza dei Membri della Fondazione è costituita da soggetti pubblici.

4. Alle finalità della Fondazione possono contribuire in qualità di Sostenitori le persone giuridiche, pubbliche o private, e ogni altro ente o organismo che si impegnino (i) con un contributo annuo in denaro nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero (ii) con contributi di tipo non finanziario ritenuti, caso per caso, idonei dal Consiglio di Amministrazione. Essi sono ammessi previa presentazione di istanza indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio che ne delibera l'ammissione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Sostenitori non sono membri della Fondazione.

#### **Art. 5. Membri fondatori**

1. Sono membri Fondatori l'Università degli Studi di Salerno, in quanto Soggetto proponente del Partenariato esteso, e tutti i soggetti pubblici o privati indicati nel Progetto ammesso al finanziamento, i quali hanno partecipato alla costituzione della Fondazione o hanno a essa aderito successivamente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula dell'atto costitutivo.

2. Possono, inoltre, acquisire la qualifica di membri Fondatori anche le per-



sone giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione. I nuovi membri Fondatori sono ammessi su proposta del Consiglio di Amministrazione e con delibera dell'Assemblea generale assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

3. Fino al termine del Periodo di Durata del Partenariato esteso, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti Fondatori indicati nel Partenariato stesso, quali fusioni, scissioni, e/o incorporazioni.

#### **Art. 6. Membri partecipanti**

1. Sono membri Partecipanti i soggetti pubblici o privati indicati nel Progetto ammesso al finanziamento che aderiscono alla Fondazione successivamente alla data d'avvio del Partenariato esteso, così come indicata nell'Avviso o concordata con l'Ente finanziatore.

2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo quanto stabilito con apposita delibera dal Consiglio stesso.

3. La domanda di partecipazione avanzata dal richiedente viene esaminata dall'Assemblea generale, la quale ammette la partecipazione con delibera

assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

In nessun caso potranno essere prese in considerazione domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione, l'impegno a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti, se emanati, e l'impegno a concorrere al finanziamento delle sue attività mediante le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione.

4. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

5. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Ai Partecipanti pubblici può essere richiesto, esclusivamente, il versamento di risorse "una tantum".

6. Fino al termine del Periodo di Durata del Partenariato esteso, le variazioni soggettive dei Membri della Fondazione sono consentite solo nelle ipotesi di operazioni strutturali straordinarie dei soggetti Partecipanti indicati nel Partenariato stesso, quali fusioni, scissioni, e/o incorporazioni.

#### **Art. 7. Recesso**

1. È ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno. Tuttavia, i Membri della Fondazione indicati nel Programma del Partenariato esteso possono esercitare tale facoltà solo una volta scaduta la durata del Partenariato stesso.

2. Il recesso produce effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

#### **Art. 8. Esclusione**





1. L'Assemblea generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, decide a maggioranza assoluta dei componenti l'eventuale esclusione dei Partecipanti.

2. L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o dai regolamenti;

b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c. comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

a. trasformazione, fusione e scissione;

b. trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

c. apertura di procedure di liquidazione.

4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

b. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

#### **Art. 9. Diritti degli esclusi e dei receduti**

1. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa ri-

spetto al patrimonio della Fondazione.

### **Sezione III - Organizzazione**

#### **Art. 10. Organi e strutture**

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. l'Assemblea generale;
- d. il Comitato scientifico;
- e. l'Organo di controllo.

2. Sono strutture ausiliarie della Fondazione:

- a. il Program/Research Manager;
- b. l'Advisory Board;
- c. l'Innovation Board.

#### **Art. 11. Consiglio di Amministrazione. Composizione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di cinque membri, compreso il Presidente, tutti scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o di alta competenza e comprovata esperienza tecnica e manageriale. Il Consiglio di Amministrazione può determinare requisiti specifici di indipendenza dei Consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

- a. un componente nominato dall'Università degli Studi di Salerno, in quanto Soggetto proponente del Partenariato esteso, al quale spetta la carica di Presidente;
- b. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione del CNR;



c. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione delle Università statali e non statali che rivestono la qualifica di membri Fondatori;

d. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione degli Enti pubblici di ricerca e degli Atenei e Scuole a ordinamento speciale che rivestono la qualifica di membri Fondatori;

e. un componente nominato dall'Assemblea generale su designazione delle persone giuridiche di diritto privato che rivestono la qualifica di membri Fondatori.

3. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere immediatamente riconfermati, secondo le modalità indicate in precedenza, una sola volta dopo il primo mandato.

4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto.

5. Qualora un Consigliere venga meno per qualunque ragione esso è sostituito, fino a esaurimento del mandato in corso, con persona indicata dallo stesso soggetto che aveva nominato o designato il Consigliere sostituito.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono far parte di altri organi della Fondazione, ad eccezione del Presidente che presiede anche l'Assemblea generale.

#### **Art. 12. Compiti e funzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione del Partenariato per la quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o

dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, tranne quelli riservati agli altri organi della Fondazione stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta e aggiorna annualmente, avvalendosi del parere del Comitato scientifico, il programma pluriennale di attività, delibera in tema di linee guida, obiettivi generali della programmazione scientifica e direttive generali di amministrazione della Fondazione.

3. Il Consiglio stabilisce inoltre i criteri e i metodi per la valutazione dei risultati conseguiti dalle articolazioni organizzative della Fondazione.

4. Al Consiglio di Amministrazione compete, tra l'altro, di:

a. nominare o revocare il Program/Research Manager;

b. determinare le articolazioni organizzative dell'attività della Fondazione e nominarne, su proposta formulata dal Presidente, i relativi responsabili;

c. nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato scientifico e il suo Presidente;

d. deliberare l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;

e. predisporre, secondo quanto previsto dall'art. 25, il progetto di bilancio di previsione e quello consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f. delegare, per determinati periodi di tempo, proprie funzioni a singoli Consiglieri di Amministrazione stabilendo le modalità di relazione e/o ratifica delle attività e limiti di rappresentanza, ove necessari;

g. deliberare le modificazioni dello Statuto ai sensi dell'art. 27;

h. deliberare in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in socie-



tà di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;

i. definire le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione.

5. Spettano, inoltre, al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze che lo Statuto non attribuisce specificamente agli altri organi della Fondazione.

#### **Art. 13. Consiglio di Amministrazione. Convocazione e quorum**

1. Le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono fissate mediante regolamento di funzionamento del medesimo.

2. Per la validità delle riunioni e deliberazioni si richiede, rispettivamente, la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti; i componenti potranno essere presenti anche in audio / video / teleconferenza, comunque con modalità che consentano l'identificazione dei medesimi, la partecipazione attiva, la visione, trasmissione e ricezione dei documenti e l'espressione del voto sulle delibere. Le modalità e regole di realizzazione delle riunioni in audio / video / teleconferenza potranno essere ulteriormente definite nel regolamento specifico a garanzia delle condizioni minime in precedenza descritte. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

#### **Art. 14. Presidente. Vice Presidente**

1. Il Presidente, nominato secondo quanto previsto nell'art. 11, dura in carica cinque anni e può essere confermato una volta soltanto.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e inoltre:

a. svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative de-

liberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;

b. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

c. assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte a ratifica.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Col parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì conferire, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, a dirigenti e a dipendenti o a terzi.

4. Il Presidente esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge tra i suoi membri un Vice Presidente. Egli esercita, per la stessa durata della carica, le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetta al Consigliere più anziano per gli atti strettamente necessari.

#### **Art. 15. Assemblea generale**

1. L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti legali dei Fondatori e dei Partecipanti o loro delegati, in numero di uno per ciascuno. A ogni Membro della Fondazione spetta un (1) voto.

2. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei membri.



L'Assemblea generale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto eventualmente previsto per determinate deliberazioni dal successivo comma 3.

3. L'Assemblea generale decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla sua approvazione. In particolare, l'Assemblea:

- a. ferme restando le finalità della Fondazione, esprime parere sulle modificazioni statutarie che il Consiglio di Amministrazione intenda deliberare;
- b. approva i bilanci della Fondazione;
- c. in caso di Organo collegiale, designa un membro effettivo e un membro supplente dell'Organo di controllo;
- d. determina le indennità da corrispondere al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- e. delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto;
- f. esercita gli altri compiti a essa riservati dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.

4. Oltre che per approvare i bilanci, il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno una riunione dell'Assemblea, nel corso della quale illustra le principali attività svolte e l'andamento generale della Fondazione. Inoltre, l'Assemblea generale può essere convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre Fondatori ovvero di un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di neces-

sità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

#### **Art. 16. Comitato scientifico**

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività scientifica, di ricerca e di innovazione della Fondazione. Il parere del Comitato scientifico è obbligatorio per gli atti di programmazione pluriennale sull'attività scientifica.

2. In particolare, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 dell'art. 1, il Comitato scientifico ha il compito di monitorare l'andamento delle attività in capo agli Spoke, attraverso una verifica periodica degli stati di avanzamento dei medesimi, e di fornire al Consiglio di Amministrazione motivate relazioni in merito. Tali attività di monitoraggio sono propedeutiche ai successivi atti di trasferimento di fondi dall'Hub agli Spoke. Il Comitato scientifico potrà avvalersi della consulenza di revisori esterni stranieri.

3. Il Comitato scientifico è composto da:

- a. un numero di membri pari al numero delle Università statali e non statali che rivestono la qualifica di membri Fondatori;
- b. un numero di membri pari al numero degli Enti pubblici di ricerca e degli Atenei e Scuole a ordinamento speciale che rivestono la qualifica di membri Fondatori;
- c. fino a massimo di 3 membri in rappresentanza di Istituzioni pubbliche operanti nei settori che interessano l'attività della Fondazione.

Il Comitato scientifico dura in carica fino alla data di conclusione del Partenariato esteso, così come indicata nell'Avviso o concordata con l'Ente finan-





ziatore e può essere successivamente rinnovato.

I membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, indicando anche il Presidente, e sono scelti tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione.

Il Presidente del Comitato scientifico convoca riunioni a carattere generale o speciale secondo che l'oggetto investa questioni di rilevanza complessiva o di specifica area scientifica. Egli può essere chiamato a partecipare senza diritto di voto al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato scientifico può, oltre a quanto già previsto all'art. 12, essere richiesto di pareri su questioni specifiche dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Comitato scientifico adotta un regolamento che disciplina il proprio funzionamento nel quadro delle prerogative stabilite dallo Statuto e lo comunica al Consiglio di Amministrazione per una presa visione preventiva alla sua adozione.

#### **Art. 17. Revoca e decadenza dei membri del Comitato scientifico**

1. Il Consiglio di Amministrazione può revocare uno o più membri del Comitato scientifico.

2. In caso di revoca o decadenza di un membro del Comitato scientifico, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere prontamente alla nomina di un nuovo membro, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 16.

#### **Art. 18. Collegio sindacale**

1. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Spetta al Consiglio di Amministrazione scegliere la composizione e nominare i membri dell'Organo, in modo che ne sia garantita l'indipendenza.

2. Nel caso di composizione collegiale, l'Organo di controllo si compone tre membri effettivi e due membri supplenti, individuati con le seguenti modalità:

a. due membri effettivi, fra i quali il Presidente, e un membro supplente sono designati dall'Università di Salerno;

b. un membro effettivo e un membro supplente sono designati dall'Assemblea generale.

Tutti i membri, effettivi e supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. I membri, effettivi e supplenti, dell'Organo di controllo devono essere scelti secondo quanto previsto dall'art. 2397 Cod. civ.

4. L'Organo di controllo adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 bis del Cod. civ. in base alle specifiche previsioni del regolamento di cui all'art. 24, che ne definirà attività, funzioni e modalità di esercizio del controllo, ivi compresi i compiti previsti dall'art. 2409 bis del Cod. civ. ove la legge ne introduca l'obbligatorietà o lo stesso regolamento ne ravvisi la necessità per la Fondazione.

La responsabilità dei revisori è quella prevista all'art. 2407 del Cod. civ.

5. La delibera di nomina stabilirà i compensi a favore dei membri dell'Organo di controllo.

6. I membri del collegio sindacale sono invitati e possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 19. Program/Research Manager**

1. La Fondazione può reclutare un Program/Research Manager, al quale affidare i compiti di supporto allo svolgimento delle attività riservate alla



Fondazione stessa nell'ambito del Partenariato esteso. Al Program/Research Manager possono essere affidati da parte del Consiglio di Amministrazione ulteriori compiti attinenti al supporto alle attività di ricerca, al supporto dei finanziamenti competitivi alla ricerca e al supporto della gestione e coordinamento della Fondazione.

2. Il Program/Research Manager può essere chiamato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20. Advisory Board e Innovation Board**

1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Advisory Board e un Innovation Board, strutture ausiliarie della Fondazione.

2. L'Advisory Board è la struttura ausiliaria che supporta il Consiglio di Amministrazione in merito agli indirizzi strategici e operativi della Fondazione e fornisce raccomandazioni non vincolanti in merito alle direttrici strategiche del programma di ricerca, curando l'allineamento di queste rispetto ai trend internazionali. Può altresì valutare su richiesta del Consiglio di Amministrazione la corrispondenza tra i progetti di ricerca e le attività scientifiche avviate e la qualità dei risultati ottenuti. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da almeno 5 membri.

3. L'Innovation Board è la struttura ausiliaria che svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, predisponendo pareri e raccomandazioni non vincolanti aventi a oggetto l'impatto esterno dei risultati delle ricerche e le azioni da promuovere per favorire i trasferimenti di tali risultati verso le imprese e le istituzioni. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da almeno 5 membri.

4. Possono essere nominati membri dell'Advisory Board e dell'Innovation Board persone, italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale nelle materie d'interesse della Fondazione o rappresentanti di istituzioni e imprese.

5. Ciascun membro dell'Advisory Board e dell'Innovation Board è tenuto a garantire la massima indipendenza e riservatezza nello svolgimento del suo incarico. A tal fine, ogni membro sottoscrive, al momento della propria entrata in funzione, un impegno alla riservatezza, al fine di mantenere la più completa confidenzialità su tutte le informazioni, i dati e i risultati delle attività di ricerca, i progetti e le proposte di finanziamento e ogni altra informazione che, per sua natura o per esplicita indicazione scritta, sia da considerare come confidenziale.

6. Il funzionamento dei predetti organismi sarà disciplinato da appositi regolamenti che, al momento della relativa costituzione, dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

### **Sezione III - Attività**

#### **Art. 21. Principi e metodi di azione**

1. La Fondazione persegue i suoi scopi agendo nella massima autonomia funzionale rispetto ai suoi membri. Le azioni intraprese tendono a coniugare e contemperare ricerca di base e ricerca applicata e devono essere orientate al raggiungimento di risultati scientifici innovativi e di qualità.

2. Nel rispetto della natura non lucrativa dell'Ente e compatibilmente con gli impegni e i vincoli caratterizzanti il Partenariato esteso per tutta la sua durata, la Fondazione svolge la propria attività con una specifica attenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e a utilizzarli a van-



taggio dello sviluppo del Paese nella sua dimensione sociale, economica e culturale. In tale prospettiva, la Fondazione può promuovere anche iniziative idonee a generare ritorni economici nel breve periodo e applicazioni della ricerca valutabili secondo criteri di mercato, atte a contribuire alla sostenibilità economica della Fondazione.

#### **Art. 22. Diffusione dei risultati della ricerca**

1. La Fondazione promuove mediante gli strumenti della proprietà intellettuale e industriale le idee e le opere dell'ingegno frutto degli studi e delle ricerche in essa svolti. La Fondazione, in particolare, dà rilievo all'attività di trasmissione delle conoscenze dal sistema della ricerca a quello industriale e viceversa, favorendo l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche.

#### **Sezione IV - Patrimonio, risorse e gestione**

##### **Art. 23. Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto da Fondo di dotazione e Fondo di gestione.

2. Il Fondo di dotazione iniziale è costituito dai beni mobili, materiali e immateriali, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dai Fondatori all'atto della costituzione.

3. Il Fondo di dotazione della Fondazione potrà essere successivamente incrementato da:

a. ulteriori conferimenti da parte di qualsiasi Membro con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione;

b. contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il Fondo

di dotazione;

c. avanzi della gestione.

4. Il Fondo di gestione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

a. ulteriori contribuzioni dei Membri della Fondazione, dopo avere accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;

b. ogni risorsa alla Fondazione proveniente da finanziamenti competitivi per la ricerca;

c. ogni finanziamento a patrimonio di cui la Fondazione possa avvalersi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente

d. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;

e. reddito del capitale e avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività in sede di programmazione e di formazione o variazione del budget;

f. proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca o ogni altro incremento derivante dalle attività svolte dalla Fondazione, in regime di attività commerciale strumentale, occasionale.

5. Gli utili derivanti dalla gestione non possono comunque essere distribuiti e devono essere integralmente destinati agli scopi della Fondazione.

6. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità.

7. I contributi dovuti dai Membri della Fondazione sono i Contributi Ordinari e i Contributi Straordinari.



8. Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali, di struttura e organizzative. In caso di perdite, la responsabilità dei Membri rimane comunque limitata ai contributi deliberati.

9. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici deliberati a sostegno di progetti e iniziative di ricerca idonei a generare ritorni economici di breve periodo; tali contributi sono dovuti dai Membri della Fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e il loro ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura percentuale rispetto alla quota di attività progettuali svolte da ciascun Membro.

10. L'obbligazione in forza della quale i Membri sono tenuti al versamento dei contributi di cui sopra, costituisce un rapporto giuridico meramente interno fra la Fondazione e i suoi membri, e, pertanto, eventuali creditori della Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti, diversa da quella prevista dalla legge per le fondazioni.

11. I contributi versati a norma del presente articolo, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non sia diversamente disposto.

12. In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, il contributo versato non sarà restituito ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione.

13. Con regolamento interno sono disciplinate:

a. le modalità e i criteri per la programmazione e gestione patrimoniale, economica e finanziaria;

b. le forme di controllo interno;

c. le modalità per il ricorso a operazioni di indebitamento che devono essere comunque limitate al finanziamento di investimenti e/o al ricorso al credito per temporanee necessità di cassa.

#### **Art. 24. Esercizio di gestione, bilancio, libri e scritture contabili**

1. L'esercizio di gestione della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso. I bilanci di esercizio sono redatti secondo la normativa vigente.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

4. La Fondazione mette a disposizione dei Fondatori copia del bilancio, del budget e delle relative relazioni.

5. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del Cod. civ, nonché le altre scritture previste dalla disciplina agli effetti delle norme tributarie. In caso di esercizio di attività commerciale la contabilità dovrà essere tenuta in forma separata.

#### **Art. 25. Personale**

1. La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Cod. civ. e dalle leggi sul rapporto di la-





voro subordinato.

## **Sezione V - Disposizioni finali e di rinvio**

### **Art. 26. Modifiche dello Statuto**

1. Lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dai due terzi dei suoi componenti, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea generale. Le modifiche agli artt. 1 e 11 richiedono anche il parere favorevole, vincolante, dell'Università di Salerno, in quanto Soggetto proponente del Partenariato esteso.

2. I pareri sono espressi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di modifica trasmessa dal Presidente della Fondazione. Essi si intendono favorevoli nel caso in cui il Soggetto proponente e/o l'Assemblea generale non si esprimano entro il predetto termine.

### **Art. 27. Scioglimento ed estinzione della Fondazione**

1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Cod. civ. per le fondazioni riconosciute.

2. Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri - in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione a enti le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione.

### **Art. 28. Clausola compromissoria**

1. Eventuali controversie tra la Fondazione e i suoi Membri, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge, sono demandate al Foro di Salerno.

**Art. 29. Codice Etico e promozione della legalità**

1. La Fondazione adotta un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Con apposite iniziative, anche di tipo amministrativo e regolamentare, la Fondazione promuoverà con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente la cultura della legalità, favorendo pratiche finalizzate alla prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché al potenziamento della trasparenza.

**Art. 30. Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Cod. civ. e le disposizioni di legge vigenti in materia.

FIRMATO: LOIA Vincenzo

FIRMATO: DE NICOLA Rocco

FIRMATO: RANISE Silvio

FIRMATO: BLEFARI MELAZZI Nicola

FIRMATO: SASSANO Antonio

FIRMATO: DACREMA Nicoletta

FIRMATO: GIACINTO Giorgio

FIRMATO: PIRLO Giuseppe

FIRMATO: SIMONCINI Andrea

FIRMATO: FOCARDI Riccardo



FIRMATO: CONTI Marco

FIRMATO: BIONDI Alessandro

FIRMATO: IOMMI Giorgia

FIRMATO: ATTANASIO Stefano

FIRMATO: Notaio D'ALESSANDRO Mario

68  
list. convegni della Apis per gli  
Pome 23/09/2022

*Alessandra*



Certificazione di conformità di copia digitale  
di originale analogico

(Art.22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge 16.2.1913 n.89 e  
successive modificazioni)

Certifico io sottoscritto Dottor Mario D'ALESSANDRO, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Roma, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 25 OTTOBRE 2024, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority), che la presente copia composta di numero 136 pagine su numero 68 fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e rilasciato a norma 23 settembre 2022

File firmato digitalmente dal Dottor Mario D'ALESSANDRO, Notaio.

